

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2889 del 06/06/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta PROPACK S.r.l. con sede legale e stabilimento nel Comune di Ostellato (FE), Via Brunelleschi n. 14. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di soffiaggio e stampaggio materie plastiche per imbottigliamento detergenti.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2996 del 06/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sei GIUGNO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc n. 9817/2017/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **PROPACK S.r.l.** con sede legale e stabilimento nel Comune di Ostellato (FE), Via Brunelleschi n. 14 - Protocollo istanza del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 7982 del 17.03.2017. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **soffiaggio e stampaggio materie plastiche per imbottigliamento detergenti**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 17.03.2017, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota Prot. n. 8031 del 17.03.2017, assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/3133 del 21.03.2017, presentata al SUAP della stessa Unione in data 12.03.2017 e integrata in data 17.03.2017, dalla Ditta PROPACK S.r.l., nella persona di Scapoli Gianni, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Ostellato (FE), Via Brunelleschi n. 14, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di soffiaggio e stampaggio materie plastiche per imbottigliamento detergenti;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici (trattasi di acque reflue industriali-dilavamento piazzali, domestiche e meteoriche) e all'impatto acustico, ricomprendendo le emissioni in atmosfera (la Ditta è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 48601 del 30.05.2008), dichiarando per questa matrice "l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo";
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
la L.R. n. 5/06;
la L.R. 21/2012;
la L. 447/95;
- Visti altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 48601 del 30.05.2008*
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- Vista la nota di Arpae Prot. n. PGFE/2017/3729 del 03.04.2017 quale “esito verifica della correttezza formale”;
- Vista la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 13689 del 16.05.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/5673 del 17.05.2017, con cui ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta;
- Vista la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 14573 del 23.05.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/6057 del 25.05.2017, con cui ha trasmesso il parere favorevole del Servizio Ambiente della stessa Unione, Prot. n. 14533 del 23.05.2017, relativamente:
 - * al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura di Via Brunelleschi fatte salve le prescrizioni/condizioni espresse dal CADF S.p.A., nel parere Prot. n. 11428 del 16.05.2017, allegato alla nota;
 - * alla matrice rumore, con prescrizioni;
- Visto il parere favorevole, con prescrizioni, del CADF S.p.A., Prot. n. 11428/2017, per lo scarico nella pubblica fognatura di Via Brunelleschi delle acque reflue industriali (acque di prima pioggia) provenienti dallo stabilimento, nel quale, in particolare si precisa:
 - * che l'insediamento è caratterizzato da scarichi di acque reflue industriali (dilavamento piazzali), domestiche e meteoriche;
 - * che la pubblica fognatura di Via Brunelleschi è del tipo “Separata, la nera servita da depuratore”

- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Visto che i punti di emissione denominati in planimetria con le sigle **A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07 e A08**, non sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 272, comma 5 del D.Lgs 152/06, in quanto *"emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro"*;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta **PROPACK S.r.l.**, nella persona del legale

rappresentante pro tempore, con sede legale e stabilimento nel Comune di Ostellato (FE), Via Brunelleschi n. 14, C.F. n. 03393710375 e p.IVA n. 00617631205, per l'esercizio dell'attività di **soffiaggio e stampaggio materie plastiche per imbottigliamento detergenti**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura di Via Brunelleschi, del tipo "Nera con Depuratore", costituito da acque reflue industriali (acque di prima pioggia), è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – *Schema Fognature Planimetria*;
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – *Schema Fognature Planimetria*;
3. Lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto assunto a punto di campionamento, deve rispettare i limiti di accettabilità di cui alla Tabella "Allegato 1" al Regolamento di fognatura CADF, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
4. La vasca di raccolta acque di prima pioggia deve essere mantenuta in perfetto stato di efficienza attraverso la rimozione periodica dei fanghi e delle emulsioni oleose (che andranno smaltite ai sensi del D.Lgs 152/06, come rifiuti speciali), in modo da assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal regolamento per lo scarico in pubblica fognatura;
5. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati;

6. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice;
7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
8. La Ditta ha l'obbligo di denunciare a CADF S.p.A., entro il 31 Gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento di fognatura.
9. L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nel punto assunto per gli accertamenti.

Si precisa che:

- a CADF S.p.A. ed agli organi di controllo competenti è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata, indicata e allo stesso modo numerata, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"** - *Planimetria generale* e denominata **E01** (*fusione, estrusione e stampaggio materiali plastici*);
2. L'emissione è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:
 - a)

EMISSIONI	E01 FUSIONE, ESTRUSIONE E STAMPAGGIO MATERIALI PLASTICI
Portata (Nm ³ /h)	40.000
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	8

Inquinanti (mg/Nm³)

COV (espressi come Carbonio Organico Totale)	30
Ftalati	1
Sistema di abbattimento	Nessuno

b) I gas o vapori che si generano da queste attività devono essere captati nel modo migliore possibile per mezzo di cappe o aspirazioni localizzate e convogliate in atmosfera

3. La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** all'emissione **E01**, con **periodicità almeno semestrale**;
4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "semestrale" si intende una frequenza di 180 giorni max. di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, con una tolleranza di 15 giorni prima e dopo il termine fissato per l'effettuazione dell'analisi. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad esempio per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
5. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"**.
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni,

la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dallo accertamento;
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. In caso di lamentele o esposti sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche alla Ditta per verificare l'effettivo rispetto dei limiti acustici di zona.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Il presente provvedimento revoca e sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 48601 del 30.05.2008.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente della stessa Unione, al CADF S.p.A. e all'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.